

dataprim^e NEWS

n° 16

19 APRILE 2022

 Wolters Kluwer



FISCO **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

in questo numero

FISCO

CARO CARBURANTE, FINO AL 2 MAGGIO NUOVO TAGLIO TEMPORANEO DELLE ACCISE SU BENZINA, GASOLIO E GPL

DUBBI DELLA CONSULTA SULL'ESENZIONE IMU SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE

DAL 30 GIUGNO PUNIBILE IL RIFIUTO DI ACCETTARE CARTE DI PAGAMENTO

FINANZIAMENTI

TRASPORTO MERCI: IN ARRIVO GLI INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: COME PRESENTARE LE DOMANDE



sommario

CARO CARBURANTE, FINO AL 2 MAGGIO NUOVO TAGLIO TEMPORANEO DELLE ACCISE SU BENZINA, GASOLIO E GPL

Con D.M. 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha disposto una nuova riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburante, al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. La riduzione delle aliquote di accisa relativa al caro carburante si applica dal 22 aprile 2022 fino al 2 maggio 2022.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022 è stato pubblicato il D.M. 6 aprile 2022, con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze ha previsto la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti. L'art. 1 del decreto, rubricato "Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa", prevede che - al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio - a decorrere dal 22 aprile e fino al 2 maggio 2022, le aliquote di accisa, di cui al D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni dei prodotti di seguito indicati sono ridotte alle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi.

DUBBI DELLA CONSULTA SULL'ESENZIONE IMU SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Con ordinanza di autorimessione n. 94/2022, la Corte costituzionale ha sollevato questione di legittimità della norma secondo cui, per ottenere l'esenzione IMU sull'abitazione principale, bisogna fare riferimento a residenza anagrafica e dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo

nucleo familiare. La Consulta si chiede, dunque: quando esigenze effettive conducono i componenti del nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l'esenzione IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo, ai fini dell'esenzione, fare riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare? Se le motivazioni addotte nell'ordinanza verranno recepite in sede di sentenza, ci saranno ripercussioni anche nell'esenzione disciplinata dalla "nuova" IMU

Per la Corte costituzionale ci sono dubbi sul diverso trattamento tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto, con riguardo all'esenzione IMU sull'abitazione principale. Dubbi che sono stati espressi nell'ordinanza di autorimessione n. 94 del 12 aprile 2022.

La norma in discussione riguarda l'esenzione relativa all'IMU in vigore fino a tutto il 2019. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sez. 32, ha sollevato (con ordinanza n. 2985 del 22 novembre 2021, la questione di legittimità sull'esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell'art. 13, D.L. n. 201/2011.

Nell'ordinanza la CTP censura la disciplina nell'interpretazione della Corte di Cassazione, secondo cui l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

Nell'ordinanza la CTP ricorda che l'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1, D.L. n. 201/2011, stabilisce che sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- l'ex coniuge affidatario della casa coniugale.

La denunciata norma, dunque, prevedendo l'esenzione per uno solo degli immobili endo-comunali, è chiaramente diretta a un nucleo familiare i cui componenti siano possessori di più di un immobile; in caso contrario, non vi sarebbe luogo a possibili duplicazioni dell'esenzione e la disposizione normativa sarebbe priva di contenuto precettivo.

Nel caso in cui, invece, il nucleo familiare risiede e dimora in comuni diversi (addirittura per esigenze di lavoro imposte dalla legge), nel silenzio della norma (e nell'applicazione adottata dalla Cassazione), il titolo in base al quale il familiare risiede in altra unità è irrilevante ai fini dell'esclusione dell'esenzione. Essa semplicemente non competerebbe, a prescindere dalla circostanza di fatto che il componente residente al di fuori del Comune ivi risiede a titolo di locazione, comodato, ovvero per altro titolo irrilevante ai fini dell'IMU.

Pertanto, continua la CTP, dall'applicazione della norma, discende che a una maggiore capacità contributiva (rilevabile dalla titolarità di più immobili nel territorio comunale) viene concessa un'esenzione che, invece, si nega in caso di minore capacità contributiva, sulla base della sola residenza e dimora extra-comunale di uno dei membri del nucleo familiare. Così come interpretata dal "diritto

vivente", la norma - continua la CTP - pare quindi violare, oltre al principio di capacità contributiva, anche quello di progressività del sistema tributario imposto dall'art. 53, comma 2, Cost., che, quale principio informatore dell'intero sistema tributario, pur non richiedendo che ciascun tributo presenti carattere di progressività, certamente impedisce che uno di essi sia palesemente, o anche potenzialmente, regressivo, come nella fattispecie.

In conclusione, la CTP dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., anche in relazione agli articoli 1, 29, 31, 35 e 47 Cost., e sospende il procedimento e dispone che, a cura della segreteria della Commissione, l'ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte Costituzionale unitamente a tutti gli atti di causa, notificata alle parti del presente giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La Corte costituzionale, riunita il 24 marzo 2022 in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla CTP di Napoli e ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo dell'art. 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale - in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Cost. - del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso. In camera di consiglio sono stati evidenziati i seguenti dubbi;

- quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l'esenzione dall'IMU sulle rispettive abitazioni principali?
- è legittimo, per far scattare l'esenzione dall'imposta, fare riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche del suo nucleo familiare? Alla luce di questi dubbi la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201/2011, là dove stabilisce che, per ottenere l'esenzione IMU, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare. Nell'ordinanza è spiegato perché la risposta a questi dubbi sia pregiudiziale alla questione sollevata dalla CTP di Napoli. Quest'ultima chiede infatti di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che - secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione - esclude per entrambi i coniugi o i partner dell'unione civile l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune. L'ordinanza della Corte precisa che il riferimento al "nucleo

familiare", contenuto nel quarto periodo della norma in questione, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, "poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell'unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all'esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale".

La Corte ha quindi richiamato la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) sull'incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso "si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati".

La Corte ha poi concluso che, sebbene l'art. 31 Cost. richieda di agevolare "la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi", la disciplina dell'esenzione in discussione potrebbe dare vita per i nuclei familiari a "un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto". Di qui la decisione di sollevare - con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, comma 1, Cost. - la questione di legittimità costituzionale della norma indicata. Per quanto riguarda la "nuova" IMU (in vigore dal 1° gennaio 2020), la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 741, lettera b, legge n. 160/2019, nella nuova formulazione prevista dall'art. 5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2021) stabilisce che ai fini dell'IMU "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Pertanto, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Si ritiene che, se le motivazioni addotte nell'ordinanza n. 94/2022 verranno recepite in sede di sentenza, ci saranno ripercussioni anche nell'esenzione disciplinata dalla nuova IMU.

DAL 30 GIUGNO PUNIBILE IL RIFIUTO DI ACCETTARE CARTE DI PAGAMENTO

Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Scattano dal 30 giugno 2022 le sanzioni per chi non accetta i pagamenti tramite carte di pagamento: il rifiuto sarà punito con la sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento, senza possibilità di accedere al beneficio del pagamento della sanzione in misura ridotta. Lo stabilisce il decreto PNRR 2, che anticipa la decorrenza delle sanzioni, prevista da ultimo a partire dal 1° gennaio 2023. Diventa così effettivo l'obbligo di accettare pagamenti elettronici e tracciabili, quale strumento per il contrasto all'evasione fiscale.

Il decreto PNRR 2, che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, prevede l'anticipo della decorrenza per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che non accettano il pagamento mediante carte di pagamento (art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012). La disposizione recata dall'art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2021 stabilisce che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito. L'obbligo non trova applicazione nei soli casi di "oggettiva impossibilità tecnica".

Tale obbligo non ha avuto ancora effettiva efficacia vincolante poiché la sanzione prevista in caso di inadempimento non è ancora entrata in vigore. L'ultima versione della norma (art. 15, comma 4-bis) sanciva la decorrenza della sanzione "a decorrere dal 1° gennaio 2023". Il decreto per l'attuazione del PNRR 2 anticipa la decorrenza dell'entrata in vigore della sanzione al 30 giugno di quest'anno. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato (l'obbligo riguarda, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 15, "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali") si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Ad esempio

In caso di mancata accettazione con carta di un pagamento pari a 200 euro, la sanzione amministrativa è pari a 38 euro (30 euro più il 4% di 200). L'art. 15, comma 4 prevede l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, per "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali".

Rientrano in tale ambito, quindi, sia gli imprenditori (commercianti e prestatori di servizi), sia i professionisti, a prescindere dall'obbligo di emissione della fattura. L'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici riguarda le "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito".

Rientrano in tale nozione i bancomat mentre, a stretto rigore, le carte prepagate non sono considerate né carte di debito né carte di credito. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione, si ritiene che siano comprese nell'ambito della disposizione anche le carte prepagate. La violazione delineata dalla norma consiste nella "mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento".

Rientra, quindi, nell'ambito della violazione sia il caso in cui l'esercente, benché munito di POS, rifiuti il pagamento tramite carta sia l'ipotesi dell'esercente sprovvisto di POS. La violazione non è di natura tributaria, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni generali recate dal D.Lgs. n. 472/1997 (ad esempio, il ravvedimento operoso o l'applicazione del cumulo giuridico secondo i dettami dell'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997).

Infatti, il comma 4-bis afferma che "per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689".

Tale legge prevede istituti simili a quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 472/1997, quali, ad esempio, il principio di legalità (art. 1), l'inapplicabilità di sanzioni nel caso di incapacità di intendere e di volere (art. 2), l'elemento soggettivo (art. 3), le cause di esclusione della responsabilità (art. 4), il concorso di persone (art. 5), la solidarietà tra autore della violazione e persona giuridica per conto della quale il trasgressore ha agito, la non trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi (art. 7), la continuazione (art. 8), la reiterazione delle violazioni (art. 8-bis), il principio di specialità (art. 9), i criteri di determinazione ed applicazione della sanzione (articoli 10 e 11). In particolare, considerata la decorrenza dal 30 giugno 2022, si sottolinea il disposto dell'art. 1 della legge n. 689/1981, secondo il quale "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".

Per espressa previsione normativa, non trova applicazione l'art. 16 della legge n. 689/1981, concernente il pagamento in misura ridotta della violazione (che nel comparto tributario corrisponde alla definizione agevolata della violazione).

Pertanto, per le violazioni di cui si parla, il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. Le norme procedurali di cui alla legge n. 689/1981 prevedono che dopo la contestazione della violazione e la notifica dell'atto di contestazione ai trasgressori e ai soggetti obbligati in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (ipotesi esclusa ex lege), il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della stessa legge (connessione obiettiva con un reato), deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui

competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Inizia in tal modo un iter procedimentale che prevede l'emanazione di una ordinanza-ingiunzione impugnabile e la possibilità di un contenzioso processuale dinanzi al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale).

L'art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012, prevede che l'Autorità competente a ricevere il rapporto "è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione" e che all'accertamento si provvede ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 4, legge n. 689/1981.

Tali disposizioni prevedono poteri di accertamento che appaiono, prima facie, sproporzionati rispetto alla violazione di cui si parla; infatti, è previsto che:

- gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni possono anche "assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica";
- all'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri suindicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria.

TRASPORTO MERCI: IN ARRIVO GLI INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante disposizioni di attuazione del decreto 18 novembre 2021 per l'erogazione di incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al R.E.N. ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale. Sono previsti due periodi di incentivazione: il primo periodo: dal 19 aprile 2022 al 3 giugno 2022 e il secondo periodo: dal 3 ottobre 2022 al 16 novembre 2022

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022 il decreto 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante disposizioni di attuazione del decreto 18 novembre 2021 per l'erogazione di incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al R.E.N. ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:

- la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità previste dal decreto;

- la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

Sono previsti due periodi di incentivazione:

- primo periodo: dal 19 aprile 2022 al 3 giugno 2022;
- secondo periodo: dal 3 ottobre 2022 al 16 novembre 2022;

all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo.

Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione.

Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM all'indirizzo <http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione>.

All'interno del primo periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 19 aprile 2022 e fino e non oltre le ore 16,00 del 3 giugno 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it. All'interno del secondo periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 3 ottobre 2022 e fino e non oltre le ore 16,00 del 16 novembre 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it. L'istanza dovrà essere inoltrata, a pena di inammissibilità unitamente alla seguente documentazione:

- a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potrà essere reperito al sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: <http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione>;
- b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del

legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 (ovvero a far data dal 16 dicembre 2021) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459.

Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: COME PRESENTARE LE DOMANDE

Dal prossimo 18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per realizzare investimenti innovativi in tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere. È quanto ha stabilito con un recente decreto direttoriale il Ministero dello sviluppo economico. L'iter di presentazione delle domande prevede due fasi: compilazione a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022; successiva presentazione dalle ore 10.00 del 18 maggio. La presentazione è prevista esclusivamente tramite l'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0" del sito web di Invitalia. Quali sono i requisiti che devono rispettare le imprese per potere accedere alle agevolazioni?

Dal prossimo 18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere. È quanto prevede il decreto del ministero dello Sviluppo economico che fissa i termini per la presentazione delle domande relative alla misura agevolativa che dispone di circa 678 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal programma d'investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione. I finanziamenti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro - Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese. Le imprese che richiederanno l'agevolazione non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione

verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso. La procedura prevede inoltre per le PMI una prima fase dedicata alla compilazione della documentazione necessaria ai fini della richiesta dell'incentivo che verrà avviata il prossimo 4 maggio. Gli sportelli online verranno gestiti da Invitalia per conto del ministero dello sviluppo economico. Lo Stato mette a disposizione 678 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal programma d'investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione. Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0" del sito web del soggetto gestore (www.invitalia.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 18 maggio 2022, secondo le modalità indicate al presente articolo. Ai sensi dell'art. 9, c. 3, decreto 10 febbraio 2022 ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto stabilito al comma 6:

- prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- è riservato al rappresentante legale dell'impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale.

Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla procedura informatica con le modalità comunicate, anche nell'ambito della stessa procedura informatica, dal soggetto gestore. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica, pena l'improcedibilità della stessa. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

1) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022. In tale fase l'impresa proponente può svolgere le seguenti attività:

- accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto ai commi 5 e 6,
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati,
- generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apposizione della firma digitale,
- caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente

rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa,

2) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022.

Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 9, lettera b), numero 3. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

mercoledì 20 aprile 2022

Comunicazione tax credits pagamenti elettronici

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

